

# DRAGAGGI: SITUAZIONE NAZIONALE, ESIGENZE E CRITICITA’

**Massimo Gabellini**

ISPRA. Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

## La normativa dei dragaggi

### **D.M. 24 gennaio 1996**

Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino

### **D. Lgs. 152/99**

Con il D. Lgs. 258/2000, art.35 (più comunemente noto come D. Lgs. 152/99), l'immersione in mare viene a costituire una possibile opzione di gestione del materiale derivante da escavo soltanto una volta accertata l'impossibilità di realizzare gestioni alternative

### **D. Lgs. 152/06**

Con l'art. 109 del D. Lgs. 152/06 si regola lo scarico in mare di materiali provenienti da attività di escavo e di posa in opera di cavi e condotte soltanto una volta accertata l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o recupero o smaltimento alternativo

## I Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN)



## La normativa dei dragaggi Legge Finanziaria 2007 (1/2)

**11-ter.** I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

**11-quater.** I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli

zazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

994. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

**996**  
a) **11-ter.** Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività

di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione del materiale, è presentato dall'Autorità portuale, o laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.

**11-ter.** I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.

**11-quater.** I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidifica-

## La normativa dei dragaggi

— 192 —

zione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-*quinqes*. L'identità dei materiali dragati ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-*ter* e 11-*quater* viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.

11-*sexies*. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventua-

lità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio».

997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-*bis* e seguenti, ove applicabili».

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

999. Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e determinano le linee da seguire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le conven-

zione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

1996

## La normativa dei dragaggi


**D.M. 7 novembre 2008**

- disciplina le operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale dalla caratterizzazione fino alle strategie operative
- valuta l'idoneità dei materiali dragati ad essere successivamente impiegati o gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 11-ter e seguenti della legge n. 84 del 1994
- disciplina il deposito dei materiali dragati e la loro collocazione in strutture di contenimento
- disciplina la verifica del fondo scavo dopo le attività di dragaggio
- disciplina la bonifica delle strutture di contenimento

## Conciliare necessità portuali ed ambientali

- Raccolta delle informazioni ambientali
- Conoscenze delle caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica
- Individuazione delle criticità ambientali presenti nell’area
- Valutazione dei volumi di sedimento contaminato da bonificare
- Analisi degli interventi di portualità in corso o previsti sulla base del PRP
- Sinergie tra l’intervento di bonifica e lo sviluppo portuale
- Strumenti per la realizzazione (accordi di programma)


## Raccolta delle informazioni



## Conciliare necessità portuali ed ambientali

- Raccolta delle informazioni ambientali
- Conoscenze delle caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica
- Individuazione delle criticità ambientali presenti nell’area
- Valutazione dei volumi di sedimento contaminato da bonificare
- Analisi degli interventi di portualità in corso o previsti sulla base del PRP
- Sinergie tra l’intervento di bonifica e lo sviluppo portuale
- Strumenti per la realizzazione (accordi di programma)


## Caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica



## Conciliare necessità portuali ed ambientali

- Raccolta delle informazioni ambientali
- Conoscenze delle caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica
- Individuazione delle criticità ambientali presenti nell’area
- Valutazione dei volumi di sedimento contaminato da bonificare
- Analisi degli interventi di portualità in corso o previsti sulla base del PRP
- Sinergie tra l’intervento di bonifica e lo sviluppo portuale
- Strumenti per la realizzazione (accordi di programma)


## Volumi di sedimento contaminato



## Conciliare necessità portuali ed ambientali

- Raccolta delle informazioni ambientali
- Conoscenze delle caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica
- Individuazione delle criticità ambientali presenti nell’area
- Valutazione dei volumi di sedimento contaminato da bonificare
- Analisi degli interventi di portualità in corso o previsti sulla base del PRP
- Sinergie tra l’intervento di bonifica e lo sviluppo portuale
- Strumenti per la realizzazione (accordi di programma)


## Interventi previsti da Piano Regolatore Portuale



## Sinergie tra la bonifica e lo sviluppo portuale



## Gli interventi già eseguiti



## Conciliare necessità portuali ed ambientali

- Raccolta delle informazioni ambientali
- Conoscenze delle caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica
- Individuazione delle criticità ambientali presenti nell’area
- Valutazione dei volumi di sedimento contaminato da bonificare
- Analisi degli interventi di portualità in corso o previsti sulla base del PRP
- Sinergie tra l’intervento di bonifica e lo sviluppo portuale
- Strumenti per la realizzazione (accordi di programma)

## Gli interventi in fasi



## Conciliare necessità portuali ed ambientali

- Raccolta delle informazioni ambientali
- Conoscenze delle caratterizzazioni ambientali finalizzate alla bonifica
- Individuazione delle criticità ambientali presenti nell’area
- Valutazione dei volumi di sedimento contaminato da bonificare
- Analisi degli interventi di portualità in corso o previsti sulla base del PRP
- Sinergie tra l’intervento di bonifica e lo sviluppo portuale
- Strumenti per la realizzazione (accordi di programma)



<b>Regioni</b>	<b>Aree portuali</b>	<b>Accordi di Programma</b>
<b>Calabria</b>	<b>Crotone-Cassano-Cerchiara</b>	<b>in fase di predisposizione</b>
<b>Campania</b>	<b>Napoli Orientale</b>	<b>sottoscritto</b>
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>Laguna di Grado e Marano</b>	<b>in fase di sottoscrizione</b>
	<b>Trieste</b>	<b>in fase di sottoscrizione</b>
<b>Liguria</b>	<b>Pitelli (La Spezia)</b>	<b>sottoscritto</b>
<b>Marche</b>	<b>Falconara Marittima</b>	
<b>Puglia</b>	<b>Taranto</b>	<b>in fase di sottoscrizione</b>
	<b>Brindisi</b>	<b>sottoscritto</b>
<b>Sardegna</b>	<b>La Maddalena</b>	
	<b>Aree industriali di Porto Torres</b>	
<b>Sicilia</b>	<b>Priolo</b>	<b>sottoscritto</b>
	<b>Area industriale del Comune di Milazzo</b>	<b>in fase di predisposizione</b>
<b>Toscana</b>	<b>Massa e Carrara</b>	<b>sottoscritto</b>
	<b>Piombino</b>	<b>sottoscritto (APQ Bagnoli-Piombino)</b>
	<b>Livorno</b>	<b>sottoscritto (AdP Pitelli-La Spezia)</b>

**GRAZIE**

**PER L'ATTENZIONE**

